

## ***L'ANM sulle annunciate riforme in materia di processo civile ed espiazione della pena***

**L**, ANM, in merito alle riforme proposte dal Consiglio dei ministri in tema di processo civile e di esecuzione penale, apprezza lo sforzo di intervenire con misure concrete su alcuni degli aspetti di maggiore criticità. In attesa di poter esprimere un parere compiuto nel momento in cui sarà reso pubblico il testo ufficiale dei disegni di riforma, formula, sulla base delle notizie finora diffuse, le seguenti prime osservazioni.

Quanto al **processo civile**, il cui snellimento è da tempo e con forza richiesto dalle Istituzioni europee, vanno incontro alle proposte da tempo formulate dall'ANM le misure dirette: 1) a estendere agli obblighi di fare fungibile le astreintes (cioè la possibilità di imporre il pagamento di una somma di denaro per il caso di violazione nell'esecuzione dei provvedimenti di condanna) oggi previste dall'art. 614 bis cpc per gli obblighi di fare infungibile, 2) ad agevolare la ricerca dei beni da pignorare da parte dell'ufficiale giudiziario, 3) a consentire al giudice, in casi determinati, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione. E' anche apprezzabile la scelta di prevedere l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, diretta a quantificare il danno con riguardo a specifiche materie di contenuto spiccatamente tecnico.

In linea generale, si condivide la scelta di realizzare forme di semplificazione processuale; quanto, in particolare, alla previsione della facoltatività della motivazione estesa della sentenza (che attinge all'esperienza di ordinamenti stranieri), in attesa di conoscere il testo ufficiale del disegno di legge, non può però tacersi qualche perplessità circa la compatibilità fra quella previsione e l'art. 111 della Costituzione, soprattutto con riferimento alle sentenze di maggiore complessità e ai casi in cui manchino indirizzi interpretativi consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

Inoltre, se vanno apprezzati, in generale, i tentativi di scoraggiare l'abuso del processo, deve però esprimersi parere senz'altro contrario in ordine alla previsione di una responsabilità solidale del legale con la parte soccombente per il caso di lite temeraria, previsione che tradisce un pregiudizio negativo, contrasta col carattere professionale della prestazione legale e confonde la posizione dell'avvocato con quella della parte assistita.

Si osserva, inoltre, che mancano significativi interventi in materia di impugnazioni e di arretrato, posto che misura di dubbia legittimità ed efficacia è la previsione di un giudice monocratico di appello per le cause di pendenza superiore al triennio. In conclusione, va rilevato che gli interventi di riforma andrebbero inseriti in un piano organico, strutturalmente volto a ridurre le pendenze arretrate e a contenere le sopravvenienze.

Quanto alle misure incidenti sulla fase dell'**esecuzione penale**, considerata la situazione di emergenza in cui versano le carceri, le proposte vanno incontro alle indicazioni che provengono dall'Europa e, almeno in parte, ai suggerimenti formulati dall'ANM: così, ad esempio, l'ampliamento dei casi di espulsione dei detenuti non appartenenti alla UE e la trasformazione delle ipotesi di spaccio lieve in fattispecie autonoma di reato.

Parere parimenti positivo va espresso in ordine alla trasformazione in misura permanente della detenzione domiciliare negli ultimi 18 mesi di espiazione, misura già introdotta in via transitoria dalla legge 199/2010, e in ordine all'ampliamento dei poteri del magistrato di sorveglianza (rafforzamento del reclamo in materia disciplinare, attribuzione allo stesso magistrato di sorveglianza del giudizio di ottemperanza, potere del magistrato di applicare in via provvisoria l'affidamento in prova, di cui si prevede, fra l'altro, l'estensione a quattro anni). Peraltro, a fronte delle accresciute competenze della magistratura di sorveglianza, dovrà porsi il problema dell'incremento delle relative risorse.

Corretto è anche l'intervento diretto da un lato a semplificare la procedura dinanzi al magistrato di sorveglianza (procedimenti in camera di consiglio in materia, ad esempio, di remissione del debito, rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie), dall'altro ad ampliare, viceversa, i suoi poteri di intervento in materia di tutela dei diritti delle persone detenute. Apprezzabile anche l'istituzione del Garante dei detenuti.

Quanto alla liberazione anticipata speciale, che, con effetto retroattivo al gennaio 2010, aumenta a 75 giorni la misura della riduzione di pena per ogni semestre di espiazione, previa valutazione di meritevolezza da parte del magistrato di sorveglianza, si tratta di intervento che può trovare giustificazione solo in via transitoria – così come previsto – alla luce della straordinaria gravità della situazione carceraria.

Va rilevato, peraltro, che le misure proposte offrono solo parziale risposta all'attuale critica condizione delle carceri, sicché resta ferma la necessità degli ulteriori interventi strutturali già indicati dall'ANM, che dovrebbero toccare anche la quantità delle strutture detentive e la qualità del trattamento.

*Roma, 19 dicembre 2013*